



COMUNE DI CALABRITTO

(Provincia di Avellino)

Prot. N. 3724 del 01 OTT 2020

N. 16 Reg. Deliberazioni.-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale seduta straordinaria urgente 1^a convocazione

OGGETTO: Approvazione "Regolamento riscossione coattiva";

L'anno **DUEMILAVENTI** addì ventinove del mese di settembre alle ore 17,19 nella residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	CENTANNI Gelsomino-Sindaco-	X	
2	MORETTO Antonio	X	
3	SEVERINO Luisa		X
4	DI POPOLO Giacomo	X	
5	DEL GUERCIO Giuliano	X	
6	FUNGAROLI Vincenzo		X
7	GIOVINE Luigi	X	
8	CASTAGNO Pasquale	X	
9	RAIMATO Giustino		X
10	BASILE Carmine		X
11	SIERCHIO GIUSEPPE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Ida TASCONE. Il Sig. prof. Gelsomino Centanni, nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura

COPIA

Categoria	Classe

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al:

SERVIZIO:

- N. 1 Amministrativo
- N. 2 Finanziario
- N. 3 Polizia Urbana
- N. 4 Tecnico
- _____
- _____

UFFICIO:

- Di Gabinetto del Sindaco
- _____
- _____
- FASCICOLO

Calabritto, Li. _____

Il Segretario Comunale

Per Ricezione:

(firma leggibile)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione "Regolamento riscossione coattiva Pareri resi ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-
Il Responsabile del Servizio _____

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE-
Il Responsabile del Servizio _____

CALABRITTO 29.09.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta consiliare si tiene alla presenza del vigile Carmine Amorosi.

Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

-l'art. 149, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui "la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

-l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

Richiamato l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792;

Considerato che:

- la riforma della riscossione che è stata operata dalla legge n. 160/2019 (art. 1, commi 784 e ss.) richiede un adeguamento della regolamentazione comunale in materia, soprattutto in ragione dell'introduzione dell'accertamento esecutivo con riferimento agli atti impositivi degli enti locali alle relative conseguenze procedurali in termini di riscossione coattiva;

- in particolare, l'accertamento esecutivo – che concentra le funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e di precetto – è un istituto immediatamente applicabile e, di conseguenza, gli avvisi di accertamento emessi dal 1° gennaio 2020 devono essere adeguati ai contenuti minimi previsti dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019;

Evidenziato che lo schema di regolamento predisposto costituisce atto di natura generale e non tiene conto delle criticità correlate all'attuale contesto di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID19, rispetto alle quali si renderà necessario seguire l'evoluzione della disciplina normativa sul tema e/o adottare provvedimenti ad hoc;

Ritenuto dunque opportuno, adottare un apposito testo regolamentare in materia, in adeguamento al novellato quadro normativo e di semplificazione degli adempimenti come disciplinato dalla Legge 160/2019;

Esaminato l'allegato schema di Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dell'Organo di Revisione Contabile;

con la seguente votazione ed espressa per alzata di mano:

Presenti :7

Assenti :4

Favorevoli:6

Astenuto:1

DELIBERA

1.di approvare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n.11 articoli, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2.di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione ed espressa per alzata di mano:

Presenti :7

Assenti :4

Favorevoli:6

Astenuto:1

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.



C.A.P. 83040

e-mail: comunecalabritto@libero.it

COMUNE DI CALABRITTO

Provincia di

COMUNE DI CALABRITTO (AV)

Prot. N° 3536

Del 24.9.2020

Verbale n.40 del 24/09/2020

Parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, let.b) punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle proposte delle delibere di Consiglio Comunale relative ai regolamenti (Legge 160/2019).

Il sottoscritto Dott. Luigi Errichiello, quale organo di revisione dell'Ente, all'uopo nominato, ai sensi dell'art.234 comma 2-3 del T.U.E.L., giusta delibera C.C. n.09 del 27/03/2018:

Viste le proposte di deliberazioni di seguito elencate:

- Approvazione "Regolamento Generale delle Entrate";
- Approvazione "Regolamento Riscossione Coattiva";
- Approvazione "Regolamento IMU";
- Approvazione "Regolamento TARI";

Viste le disposizioni contenute nella Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020);

Riscontrato che l'Ente ha predisposto i regolamenti nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria;

Visto l'art.239, comma 1, let.b) punto 7) del D.Lgs.267/2000;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Luigi Errichiello

COMUNE DI CALABRITTO
(Provincia di AV)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. ____ del ____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva	5
Articolo 6 - Interessi moratori	5
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica	6
Articolo 8 - Rateizzazione	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento	8
Articolo 11- Disposizioni finali	8

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare-
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo¹ a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Calabritto;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta

giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;

- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo ISEE in corso di validità inferiore ad euro 5.000,00.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, con allegata la predetta dichiarazione ISEE.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo

minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili².

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gelsomino Centanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ida Tascone

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Calabritto li, _____

Il Segretario Comunale (dott.ssa Ida Tascone) _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

N. 638 Rep. Pubbl

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Calabritto li, _____

Il Responsabile del Servizio Moretto Antonio _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DELIBERAZIONI NON SOGGETTE A CONTROLLO
(4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione, **non soggetta al controllo preventivo di legittimità**, è stata pubblicata, su conforme certificazione del Responsabile del Servizio, nelle forme di legge, all'Albo pretorio del Comune e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 ed è dichiarata immediatamente eseguibile.

Calabritto li, _____

Il Segretario (Dott.ssa Ida Tascone) _____